



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

Capitale Sociale € 199.634,00 i.v.

CCIAA Bari REA n° 456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA n° 06010490727

VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari



Area Contratti e Appalti

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE BATTERIE, PER AUTOBUS E MINIBUS, DELL’AMTAB S.p.A., PER IL PERIODO DI 3 (TRE) ANNI.

C.I.G.: N. 61814749B5.

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato all’avviso di gara di cui di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative all’avviso relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da “AMTAB S.p.A. – Viale Jacobini, s.n. – 70123 Bari - Tel.080.5393224 / 080.5393209 - Fax 080.5393225 – Indirizzo pec: appalti@pec.amtabservizio.it” alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento della fornitura delle batterie, per autobus e minibus, dell’AMTAB S.p.A., per il periodo di 3 (tre) anni, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre dello 02/03/2015 e avverrà mediante procedura aperta sotto la soglia comunitaria e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 121, comma 1, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

Il luogo di svolgimento della fornitura è nel comune di Bari.

C.I.G.: N. 61814749B5.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara
- 2) Capitolato speciale

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, è l’ing. Francesco Lucibello indirizzo mail: f.lucibello@amtab.it

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara



- 1.1. L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: fornitura delle batterie, per autobus e minibus, dell'AMTAB S.p.A. per un totale presunto di € **190.000,00** oltre IVA calcolato moltiplicando gli importi unitari per singola tipologia di batteria per il volume di vendite presunto, nel periodo di validità del contratto.
- 1.2. La fornitura avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di inizio della fornitura, o comunque fino al subentro del nuovo fornitore, per la cui individuazione sarà indetta nuova gara.
- 1.3 Data la tipologia della fornitura, non sono previsti oneri per la sicurezza né si determinano interferenze con le funzioni dell'AMTAB S.p.A. Resta comunque ferma per l'impresa aggiudicataria la responsabilità in ordine al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008.
- 1.4. La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede aziendale.
- 1.5. La fornitura avverrà in forma frazionata in quanto l'AMTAB S.p.A. emetterà ordinazioni parziali che costituiranno contratto tra le parti.
- 1.6. L'importo complessivo dell'appalto, quale sarà determinato all'esito della gara, potrà subire delle modifiche, sia in dipendenza della variazione (in aumento o in diminuzione) degli autobus e dei minibus, modifiche che l'appaltatore s'impegna ad accettare fornendo le batterie alle stesse condizioni di contratto, ed in particolare con gli stessi importi unitari offerti, senza che ciò possa comportare alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico dell'AMTAB S.p.A.
- 1.7. L'appalto è finanziato dall'AMTAB S.p.A. con i propri fondi di bilancio. Gli importi unitari offerti per singola tipologia di batteria in sede di gara, potranno subire incrementi o decrementi, dopo un anno dalla stipula, qualora il prezzo del piombo, secondo il listino esposto al *London Metals Exchange* alla data dell'ordine, superi del 20% il valore assunto, pari a 1'574,00 €/tonn. In tal caso il prezzo unitario di fornitura della batteria sarà incrementato o decrementato della differenza tra la percentuale di aumento o diminuzione del costo del piombo in euro per tonnellata, rispetto al valore di 1'574,00 €/tonn, e il 20%, considerato limite percentuale di invariabilità dei prezzi.



Il riconoscimento dei nuovi prezzi decorrerà dalla data di spedizione dell'istanza completa della documentazione, ed avrà efficacia per ordini emessi a partire da tale data e fino alla conclusione del contratto.

1.8. I pagamenti del corrispettivo delle singole forniture oggetto dell'appalto verranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. E' ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

2.2. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio), ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o Consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI e Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
- 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, c. 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti



o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- 3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

4. Presa visione della documentazione di gara

- 4.1. La documentazione di gara (avviso di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale prestazionale) è disponibile sul sito internet di questa Stazione appaltante: [http:// www.amtab.it](http://www.amtab.it).

5. Chiarimenti

- 5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica certificata appalti@pec.amtabservizio.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.amtab.it>

6. Modalità di presentazione della documentazione

- 6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:



- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.3. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.
- 6.4. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, **costituisce causa di esclusione**. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata nella misura **dell'uno per mille** dell'importo a base d'asta.
- 6.5. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82.

7. Comunicazioni

- 7.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di



indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via Principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. Subappalto

- 8.1. Considerata la particolarità della fornitura, non è consentito il subappalto.

9. Ulteriori disposizioni

- 9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 9.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 9.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.
- 9.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.



9.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso ...*[indicare gli estremi per il deposito]*.... ;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

10.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

10.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività



produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).

- 2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10.4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;



- 10.5. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 10.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.
- 10.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
- 10.8. Si precisa che:
- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11. Pagamento a favore dell'Autorità

- ▶ I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € **20,00** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'AVCP del 5/4/2014.
- ▶ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa



- 12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
- 1) ► Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese e aventi come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere la fornitura oggetto dell'affidamento.
 - 2) ► almeno due idonee referenze bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice.
- 12.2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 12.3. Non è consentito, a **pena di esclusione**, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

- 12.4. Per il requisito relativo all'iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al paragrafo 12.1 .1):
- 12.4.1. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso del requisito.
- 12.5. La referenza bancaria di cui al precedente paragrafo 12.1.2) deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.
- 12.6. Il requisito di certificazione di cui ai precedenti paragrafi 12.1.3), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono la fornitura. Nel caso di



consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

- 12.7. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 13.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13:00 del giorno **22/04/2015** esclusivamente all'indirizzo:

AMTAB S.p.A. – Viale Jacobini, s.n. – 70123 Bari

- 13.2. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 13.3. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Bari – Viale Jacobini, s.n. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 13.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura dell'oggetto della gara d'appalto. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.



- 13.5. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 1) "A - Documentazione amministrativa";
 - 2) "B - Offerta economica";
- 13.6. La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.
- 13.7. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 14.1. domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- 14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- 14.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che



riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

14.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), *m-bis*), *m-ter*) e *m-quater*), del Codice e precisamente:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:



- a.1. ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
 - 1) ► attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) ► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) ► attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei



confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- b) ► che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne)

- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);



- g) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- l) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- m) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- m-bis) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
- m-ter) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
- m-quater) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:



i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

1. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. ► **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1,



lettera c) del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

5. Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;

14.3. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

- a. ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, o altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando:
gli estremi di iscrizione (numero e data); presenza nell'oggetto sociale dell'attività finalizzata a rendere la fornitura oggetto di affidamento; i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di



tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

- b. ► attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

14.5. ► **a pena di esclusione**, la referenza bancaria in precedenza indicata, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

14.6. ► in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel



gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

14.7. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

1. ► dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolta la fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

14.8. ► accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

14.9. ► **a pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

14.10. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 20,00 (*euro venti/00*) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.

► La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

14.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;



- b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 14.12. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 14.13. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- 14.14. ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario già costituiti

- 14.15. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.



14.16. ► dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti

14.17. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.18. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.19. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.20. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.21. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria,



con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

14.22. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.23. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

15.1. ► Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, redatta mediante dichiarazione dell'importo unitario per ogni singola tipologia di



batteria, IVA esclusa; dell'importo complessivo per ogni singola tipologia di batteria, IVA esclusa e dell'importo complessivo dell'intera fornitura, IVA esclusa, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) gli importi sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevalgono gli importi indicati in lettere;
- d) gli importi sono comprensivi di ogni onere necessario per il pronto impiego delle batterie, con esclusione dell'addizionale COBAT.

15.2. ► Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

15.3. All'interno della busta "B-offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, **le giustificazioni** di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura relativa all'oggetto della gara.

16. Cause di esclusione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 206 comma 3 e 46 comma 1-bis del D.lgs 163/06, la stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice degli appalti e dal regolamento (d.P.R. 207/210) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2-bis dell'art. 38 ed al comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs n. 163 del 2006, introdotti dall'art. 39, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 11 agosto 2014, si precisa ulteriormente quanto segue:



- a) la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria che viene stabilita, per la presente procedura di gara, nella misura dell'uno per mille del valore dell'appalto.

Il versamento della suddetta sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione provvisoria.

Ove venga accertata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, relative al possesso dei requisiti di ordine generale e all'assenza delle cause d'esclusione dalle gare d'appalto, sarà assegnato al concorrente il termine di 5 giorni per produrre, integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite da questa Stazione Appaltante, con specifica nota di richiesta, con la quale saranno altresì esplicitate le modalità per provvedere al pagamento della suddetta sanzione pecuniaria.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni di cui sopra non indispensabili non sarà richiesta alcuna regolarizzazione né applicata alcuna sanzione.

- b) le prescrizioni di cui sopra si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni in questione, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o alla presente lettera d'invito a gara.

17. Procedura di aggiudicazione

17.1. Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art.81, comma 1, e 82 D.Lgs.n.163/2006, a favore del prezzo più basso.

L'aggiudicazione, dell'appalto per l'esecuzione della fornitura, avverrà in favore dell'operatore economico che avrà offerto l'importo complessivo dell'intera fornitura più basso.

17.2. Operazioni di gara

Il procedimento di gara si articola in varie fasi procedurali, le quali verranno effettuate da un seggio di gara che, in armonia con le disposizioni contenute nell'avviso di gara e nei documenti di



riferimento, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a dichiarare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

17.2.1. Prima Fase

La prima fase del procedimento si svolgerà in seduta pubblica e avrà luogo presso la sede della Società AMTAB S.p.A. Bari – Viale Jacobini, s.n. Bari, il giorno **22/04/2015** con inizio alle ore 15:30. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.

A tale seduta del seggio di gara, nonché alle successive ed eventuali sedute aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito web dell'AMTAB S.p.A., potrà assistere non più di un soggetto – Legale Rappresentante o persona munita di specifica delega conferitagli dal Legale Rappresentante – per ciascun concorrente, munito di idoneo documento di riconoscimento in originale.

In detta seduta, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, si procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A”, “B”;
- c) apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi. Il seggio di gara procederà alla verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.

17.2.2. Seconda Fase

Successivamente, terminato l'esame della documentazione amministrativa, si procederà nella stessa seduta aperta al pubblico od in apposita e successiva seduta aperta al pubblico all'apertura delle Buste “B” e alla lettura delle percentuali offerte dai concorrenti.

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Infine, si procederà alla formulazione della graduatoria di merito, individuerà il miglior offerente e determinerà la soglia di anomalia calcolata nei modi previsti dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs.n.163/2006.



In ogni caso il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art.86, comma 3).

17.2.3. Terza Fase

Individuate le offerte presuntivamente anomale, si procederà alla valutazione della congruità delle stesse.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice dei contratti, verrà sottoposta a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se ritenuta anomala, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In alternativa si potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'art. 88 del Codice dei contratti.

Ove le giustificazioni dei prezzi non siano state presentate in uno con l'offerta economica, all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.

Nel caso in cui l'esame delle giustificazioni non sia sufficiente ad escludere l'incongruità delle offerte, il RUP richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste; prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; si può prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora:

- l'offerente non avendo presentato le giustificazioni dei prezzi a corredo dell'offerta economica non presenti le giustificazioni entro il termine di quindici giorni innanzi indicato;
- l'offerente non presenti le precisazioni ritenute utili entro il termine assegnato;
- l'offerente non si presenti all'ora e al giorno della fissata convocazione.

Sarà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile ad assicurare la correttezza della fornitura.

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, il seggio giudicatore si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare



aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.

Precisazioni

L'AMTAB S.p.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, sempreché questa sia ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di offerte pari classificate, prime in graduatoria finale, si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni.

18. Aggiudicazione e richiesta di ulteriore documentazione

L'AMTAB S.p.A. darà comunicazione scritta dell'aggiudicazione la quale obbligherà subito l'aggiudicatario mentre non obbligherà l'AMTAB S.p.A. fino alla stipula del contratto e/o all'emissione dell'ordine.

Prima della sottoscrizione del contratto potrà essere richiesta da parte della stazione appaltante ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa.

19. Cauzione definitiva

Al termine delle operazioni di gara e dopo l'assunzione della deliberazione di aggiudicazione definitiva tutte le cauzioni provvisorie saranno restituite. L'appaltatore entro 20 giorni di calendario dalla stipula del contratto dovrà costituire il deposito cauzionale che sarà pari al 10% dell'importo contrattuale. Il deposito cauzionale potrà essere presentato mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa rilasciata nei modi di legge da Compagnia Assicuratrice autorizzata o mediante le altre possibilità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'AMTAB S.p.A.

20. Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del contratto, sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.



21. Stipula del contratto

L'AMTAB S.p.A., accertato che l'impresa aggiudicataria è abilitata alla stipula di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa, comunica all'impresa stessa, con raccomandata A.R., l'avvenuta aggiudicazione, stabilendo il luogo, il giorno e l'ora per la stipula del contratto.

Trova applicazione l'art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/2006.

22. Divieto di cessione del corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo del presente appalto non è cedibile. L'AMTAB S.p.A. ai sensi dell'art. 117 del d.Lgs 163/2006 manifesta sin da ora la propria opposizione alla cessione del corrispettivo contrattuale.

23. Clausola Compromissoria

Ai sensi dell'art. 241, comma 1 bis, del D.Lgs.n.163/2006, come novellato dal D.Lgs. n.53/2011, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Pertanto, tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Bari.

Bari, 17 marzo 2015

Il R.U.P.

Ing. Francesco Lucibello